

# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

# **AMBIENTE**

Determinazione N. 4477 / 2017 Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA METAL SRL ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 24/E - CAMPONOGARA (VE)

# Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l'art. 216 del D.Lgs. 152/206 e smi, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") Ferro, acciaio e alluminio";
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- vii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- i. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- ix. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- x. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xi. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- xii. 1'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

## xiii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile
   2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- xiv. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xvi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xvii. la L.R. 52/2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)"";
- xviii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

### Visti:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche";
- iv. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- v. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;
- vi. l'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque che reca norme in materia di "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio";
- vii. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi

ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

viii. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";

### Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

#### Premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto** che con decreto provinciale prot. n. 95255 del 24.12.2007 la ditta Metal S.n.c. di Ditadi Moreno e Refellato Matteo è stata autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 24/E – Camponogara;

**Visto** che con determinazioni provinciali prot. n. 545089 del 26.07.2011 e n. 24173 del 24.03.2014 è stata modificata l'autorizzazione prot. n. 95255 del 24.12.2007;

**Visto** che con determinazione della Città metropolitana di Venezia prot. 47873 del 30.05.2017 è stata modificata e sostituita l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti precedentemente rilasciata alla ditta Metal S.n.c. di Ditadi Moreno e Refellato Matteo con i sopracitati provvedimenti;

**Visto** che con determinazione prot. n. 68398 del 04.08.2017 è stato sostituito, a causa di alcuni errori di trascrizione nell'elenco dei codici CER autorizzati, il precedente provvedimento prot. 47873 del 30.05.2017;

**Visto** che in data 12.06.2017 è stata acquisita agli atti con prot. n. 51625 del 12.06.2017 la richiesta della ditta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti di cui trattasi;

**Visto** l' art. 13 della L.R. 18.02.2016 n. 4 che prevede che le domande di rinnovo autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla medesima legge;

Visto che per l'autorizzazione di cui trattasi all'epoca del rilascio non è stata espletata alcuna procedura di VIA in quanto non soggetta, mentre attualmente la stessa attività rientra nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;

**Visto** che con nota acquisita con prot. 51623 del 12.06.2017 la ditta METAL di Ditadi Moreno & Refellato Matteo S.n.c. ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Dante Alighieri 24/e – Camponogara VE;

Visto che la procedura di verifica per la Valutazione di Impatto Ambientale sopra citata si è conclusa con la determina prot. 79838 del 20.09.2017 di non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta ditta

METAL di Ditadi Moreno & Refellato Matteo S.n.c. relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali in comune di Camponogara VE;

Visto che con prot. n. 80313 del 22.09.2017 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

Visto che non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot. n. 80313 del 22.09.2017;

**Visto** che con prot. n. 96220 del 14.11.2017 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta Metal di Ditadi Moreno & Refellato Matteo S.n.c.;

**Visto** con nota acquisita con prot. n. 102482 del 04.12.2017 la ditta Metal di Ditadi Moreno & Refellato Matteo S.n.c. ha trasmesso la documentazione richiesta con prot. n. 96220 del 14.11.2017;

**Visto** che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 51/35552 emessa da Banca del Credito Cooperativo – ora Banca Annia con scadenza il 31.12.2018 e dalla polizza RCI n. 112453107 emessa da Allianz SpA per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 07.08.2018;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazioni ambientali ISO14001 con scadenza il 19.12.2017;

**Dato atto che** la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 con scadenza il 18.09.2020 e del Regolamento UE n. 715/2013 con scadenza il 27.09.2019;

**Dato atto che** è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 63272 del 18.07.2017, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale che ricadono in capo al dichiarante, Sig. Ditadi Moreno, legale rappresentante dell'impresa;

**Visto che** con nota acquisita al prot. n. 107092 del 18.12.2017 la ditta METAL Snc di Ditadi Moreno e Refellato Matteo ha comunicato che a far data dal 01.01.2018 trasformerà il proprio assetto societario in METAL Srl mantenendo invariati il Codice Fiscale e la partita IVA e senza apportare modifiche alla rappresentanza legale dell'azienda;

Visto che la ditta METAL Snc di Ditadi Moreno e Refellato Matteo ha allegato alla nota prot. n. 107092 del 18.12.2017 copia dell'atto notarile a firma del notaio dott. Lina Leotta – Repertorio n. 1436 – Raccolta n. 955 - Registrato in Padova 2 il 15.12.2017 al n. 21187 serie IT, ed ha chiesto il rinnovo alla ditta **METAL Srl** dell'autorizzazione all'esercizio richiesta con prot. 51623 del 12.06.2017;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo e contestuale trasferimento di titolarità alla ditta METAL Srl dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 51625 del 12.06.2017;

**Visto** che con numeri di serie 01160671106315 e 01160671106304 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 31.12.2017, risulta rispettato.

# **DETERMINA**

- La ditta METAL Srl (C.F. 02866180272) con sede legale e dell'impianto in Via Dante Alighieri n. 24/E –
  Camponogara VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R.
  3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C
  alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso e destinati a trattamento presso l'impianto stesso presso altro impianto regolarmente autorizzato;
  - **R4**: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, per con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di rottami metallici per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;
  - R12<sup>A</sup> Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;
  - **R12<sup>MI</sup>** Miscelazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice CER ma appartenenti al medesimo raggruppamento merceologico come riportato al punto 30), al fine del successivo invio della miscela ottenuta ad un diverso impianto di recupero;
  - R13/D15: Messa in riserva /deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 2) Il presente provvedimento ha validità fino al **31.12.2027** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dal **01.01.2018** ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 4).
- 4) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione citate in premessa è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
- 5) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 6) Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso il contratto di Assicurazione RCI intestato alla società METAL s.r.l. dal 01.01.2018. Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- <u>7) Entro 30 giorni</u> dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso il certificato ISO 14001 intestato alla società METAL s.r.l.. Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
- 8) La ditta è tenuta a presentare <u>entro 30 giorni</u> dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione in essere dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, in recepimento della presente autorizzazione secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 9) La suddetta appendice alla polizza potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.
- 10) Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
- 11) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 12) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 13) Entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 1), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.
- 14) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- 15) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **900 tonnellate** con le seguenti limitazioni:
  - a. rifiuti a matrice carta e cartone : < 5 tonnellate
  - b. rifiuti costituiti da cavi: < 10 tonnellate;
  - c. rifiuti costituiti da plastica e gomma: < 5 tonnellate;

- d. rifiuti costituiti da legno: < 5 tonnellate
- 16) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero R3 e R4 autorizzate non può superare le **45 tonnellate/giorno**, e le **13.500 tonnellate/anno**.

# Prescrizioni in merito ai rifiuti in ingresso

- 17) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.
- 18) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 19) In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
  - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e/o dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
  - E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- 20) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della LR 52/2012.
- 21) Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento, a tal fine i rifiuti in ingresso all'impianto, che possano avere natura polverulenta, devono avere una pezzatura > 1 cm.
- 22) Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- 23) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
- 24) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

# Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 25) L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso di valida certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia del rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 26) L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso di valida certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia del rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione entro 30 giorni dall'ottenimento.

- 27) L'attività di ossitaglio dovrà essere svolta solo all'interno del capannone e dovrà avere caratteristiche di estemporaneità.
- 28) In merito all'attività di ossitaglio svolte all'interno del capannone, le emissioni dovranno essere aspirate mediante dispositivi mobili dotati di filtri assoluti o ad alta efficienza (almeno 99% di abbattimento).
- 29) L'operazione di recupero R12 <sup>A</sup>, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- 30) L'operazione di R12<sup>MI</sup>, consistente nella miscelazione, è consentita, per i rifiuti in seguito riportati, nell'ambito di ciascun raggruppamento merceologico:

Codice CER	Descrizione
Rifiuti a matrice metallica ferrosa	
100210	Scaglie di laminazione
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120199	Rifiuti non altrimenti specificati (limitatamente ai cascami di lavorazione – componenti metalliche originate da taglio termico – lamierino e altri scarti di lavorazione)
150104	Imballaggi metallici
160117	Metalli ferrosi
170405	Ferro e acciaio
191202	Metalli ferrosi
200140	Metallo

- 31) Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.02 e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine
- 32) Ai rifiuti ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa sarà attribuito il codice CER 191202.
- 33) Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire con le seguenti modalità:
  - la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
  - il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
  - le operazioni di miscelazione sono condotte con la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
  - dalla registrazioni sul registro di carico/scarico, di cui all'art. 190 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
  - ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di recupero;
  - le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianto di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C della Parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i.;
  - non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.

- 34) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- 35) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

### Prescrizioni in merito ai rifiuti e cessati rifiuti in uscita

- 36) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 15), sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 15). Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati, allegando una relazione nella quale ne sia ricostruita l'origine.
- 37) I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il punto 58. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 38) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 39) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione
- 40) I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 41) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle specifiche indicate al punto 1) del presente provvedimento, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
- 42) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

### PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO STOCCAGGIO

- 43) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 44) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 45) Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'ubicazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.

- 46) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 47) L'altezza massima dei cumuli non potrà superare 5 metri.
- 48) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio.
- 49) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 50) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 51) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 52) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 53) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 54) E' necessario che, limitatamente ai rifiuti codificati con CER 200201, aventi caratteristiche di putrescibilità la frequenza di allontanamento degli stessi dall'impianto sia tale da minimizzare quanto più possibile la comparsa di odori e pertanto più elevata durante il periodo estivo. Il tempo di stoccaggio in impianto di tali rifiuti non dovrà comunque superare le 72 ore.
- 55) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti, ad eccezione di quelli previsti al punto precedente, non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

# SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

- 56) La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dell'impianto.
- 57) Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nella rete di fognatura bianca delle zona industriale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto Ministeriale 30 luglio 1999.
  - b) E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999.
  - c) La Ditta è tenuta mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di conduttura posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
  - d) La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti ad eccezione degli interventi relativi

allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di depurazione; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.

- e) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, azoto totale, fosforo totale, alluminio, ferro, manganese, nichel, rame, cromo totale, e zinco.
- f) Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- g) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- h) Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui alla lettera d); il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova redatti dal personale del laboratorio accreditato devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- i) A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione competente a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo recettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

### DISPOSIZIONI GENERALI

- 58) Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
- 59) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 60) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 61) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 62) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 63) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 64) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 65) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;

- 66) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 67) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 68) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 69) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 70) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 71) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 72) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 73) La ditta dovrà verificare ogni anno l'integrità della pavimentazione dell'impianto, riportando gli esiti delle verifiche nel quaderno di manutenzione dell'impianto.
- 74) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, in conformità con la destinazione d'uso vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 75) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Camponogara (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 76) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 77) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 78) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 79) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 80) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta METAL Snc di Ditadi Moreno e Refellato Matteo, alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia

dell'ARPAV, al Comune di Camponogara VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente